

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE n. 70 del 02.05.2018

“Modifica alla Legge Regionale n. 13 del 23 marzo 2015 ‘Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo’ ”
(A.C. 902)

EMENDAMENTO


All’art. 2, il comma 2 è così sostituito:

“Il comma 10 dell’articolo 7 è così sostituito:

‘Gli alimenti e le preparazioni somministrate nelle attività di pescaturismo e ittiturismo devono provenire, per almeno il 50 per cento, dall’attività di pesca professionale, che è attività principale e prevalente dell’imprenditore ittico. Gli alimenti di carattere complementare, i condimenti e quanto occorra ad accompagnare il pasto, devono preferibilmente appartenere alla categoria dei prodotti a chilometro zero, così come definiti dall’art. 2 della legge regionale 30 aprile 2018, n.16’.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is a cursive name, possibly 'V. De...'. The bottom signature is another cursive name, possibly 'D. De...'. There is a small mark above the second signature.